

QUALE ACCERTAMENTO ???

dott. Mauro Nicola



Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Bonus edilizi, l'Agenzia scopre 800 milioni di crediti inesistenti



di Giuseppe Della Porta, da Roma
L'agenzia delle Entrate ha scoperto che tra i beneficiari del bonus edilizio ci sono 800 milioni di crediti inesistenti. Il dato è stato rivelato da un'indagine condotta dall'Agenzia delle Entrate, che ha analizzato i dati relativi al bonus edilizio per il 2020. L'indagine ha rivelato che ci sono 800 milioni di crediti inesistenti, che sono stati riconosciuti come crediti validi. Il dato è stato rivelato da un'indagine condotta dall'Agenzia delle Entrate, che ha analizzato i dati relativi al bonus edilizio per il 2020. L'indagine ha rivelato che ci sono 800 milioni di crediti inesistenti, che sono stati riconosciuti come crediti validi.

Le cifre in gioco

11 mld Le detrazioni al 36% L'importo totale delle detrazioni al 36% per il 2020 è di 11 miliardi di euro.	19,3 mld Le detrazioni al 36% L'importo totale delle detrazioni al 36% per il 2020 è di 19,3 miliardi di euro.	6,5 mld Il dato del Superbonus Il dato del Superbonus per il 2020 è di 6,5 miliardi di euro.	800 mln I crediti inesistenti L'importo totale dei crediti inesistenti per il 2020 è di 800 milioni di euro.
---	---	---	---

L'interbot, Ernesto Maria Buffini, il direttore delle Entrate traccia il bilancio a un anno dalla piena operatività della piattaforma per la cessione di crediti e sconti in fattura. Scatta l'allarme sulle frodi

«Rischio riciclaggio sui bonus fiscali, servono più controlli»

di Alberto Uff (Ranocchi)

Con il nuovo regolamento entrato in vigore, il rischio di riciclaggio sui bonus fiscali è aumentato. Servono più controlli per evitare che i bonus vengano utilizzati per scopi illeciti. Il rischio di riciclaggio sui bonus fiscali è aumentato. Servono più controlli per evitare che i bonus vengano utilizzati per scopi illeciti.



ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Nuova stretta al contante dal 2022 Cambiano gli incentivi anti cash

Pagamenti. Dal 1° gennaio tornerà a mille euro la soglia a partire da cui è vietato usare le banconote. Cashback non più confermato mentre si attende il decollo dei tax credit sull'acquisto dei dispositivi Pci e il Contorno Incaze al rilancio della lettura degli screenshot

di Maria Grazia
Dalla spesa al contante si passa al contante. Dal 1° gennaio 2022, infatti, sarà vietato utilizzare le banconote da mille euro per effettuare pagamenti superiori ai 500 euro. La soglia, che era di 1.000 euro, sarà ridotta a 500 euro. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Le novità
Il decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso, introduce diverse novità. Tra le più importanti, la riduzione della soglia di pagamento in contante da 1.000 a 500 euro. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Le novità
Il decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso, introduce diverse novità. Tra le più importanti, la riduzione della soglia di pagamento in contante da 1.000 a 500 euro. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

1 euro

81

Le novità
Il decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso, introduce diverse novità. Tra le più importanti, la riduzione della soglia di pagamento in contante da 1.000 a 500 euro. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Le novità
Il decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso, introduce diverse novità. Tra le più importanti, la riduzione della soglia di pagamento in contante da 1.000 a 500 euro. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Le novità
Il decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso, introduce diverse novità. Tra le più importanti, la riduzione della soglia di pagamento in contante da 1.000 a 500 euro. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Le novità
Il decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso, introduce diverse novità. Tra le più importanti, la riduzione della soglia di pagamento in contante da 1.000 a 500 euro. La misura è prevista dal decreto legge 103 del 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso. La nuova soglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Canalizi PIÙ LOTTA ALLEVASIONE FISCALE PER TAGLIARE LE TASSE

di Marco Molteni e Salvatore Pardo

La lotta all'evasione fiscale è una delle priorità del governo. Il ministro delle Finanze, Giovanni Tria, ha annunciato che il governo intende introdurre una serie di misure per combattere l'evasione fiscale. Tra le più importanti, la riforma del sistema tributario, che prevede la creazione di una nuova scala delle aliquote, e la riforma del sistema di accertamento, che prevede l'istituzione di una nuova commissione di accertamento.

La lotta all'evasione fiscale è una delle priorità del governo. Il ministro delle Finanze, Giovanni Tria, ha annunciato che il governo intende introdurre una serie di misure per combattere l'evasione fiscale. Tra le più importanti, la riforma del sistema tributario, che prevede la creazione di una nuova scala delle aliquote, e la riforma del sistema di accertamento, che prevede l'istituzione di una nuova commissione di accertamento.

Calano i punti Atm: meno prelievi ma l'importo totale cresce sul 2019

Gli stralci

In dieci anni il Pse sono passati da 1,4 a 3,5 miliardi. Aumentano anche le carte

Poco punti di prelievo, però più viaggiatori. I dati della Anas, pubblicati di recente, mostrano che il numero di punti di prelievo è diminuito del 10 per cento, mentre il numero di viaggiatori è aumentato del 10 per cento. Il totale dei prelievi è invece aumentato del 10 per cento.

Poco punti di prelievo, però più viaggiatori. I dati della Anas, pubblicati di recente, mostrano che il numero di punti di prelievo è diminuito del 10 per cento, mentre il numero di viaggiatori è aumentato del 10 per cento. Il totale dei prelievi è invece aumentato del 10 per cento.

Poco punti di prelievo, però più viaggiatori. I dati della Anas, pubblicati di recente, mostrano che il numero di punti di prelievo è diminuito del 10 per cento, mentre il numero di viaggiatori è aumentato del 10 per cento. Il totale dei prelievi è invece aumentato del 10 per cento.

Poco punti di prelievo, però più viaggiatori. I dati della Anas, pubblicati di recente, mostrano che il numero di punti di prelievo è diminuito del 10 per cento, mentre il numero di viaggiatori è aumentato del 10 per cento. Il totale dei prelievi è invece aumentato del 10 per cento.

Poco punti di prelievo, però più viaggiatori. I dati della Anas, pubblicati di recente, mostrano che il numero di punti di prelievo è diminuito del 10 per cento, mentre il numero di viaggiatori è aumentato del 10 per cento. Il totale dei prelievi è invece aumentato del 10 per cento.

Poco punti di prelievo, però più viaggiatori. I dati della Anas, pubblicati di recente, mostrano che il numero di punti di prelievo è diminuito del 10 per cento, mentre il numero di viaggiatori è aumentato del 10 per cento. Il totale dei prelievi è invece aumentato del 10 per cento.

GREEN PASS



Crediti d'imposta

Impulso alle attività di controllo di GdF e ADE


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Uscite e Mercati

 Attività di contrasto all'indebita percezione di misure di sostegno delle attività
 economiche danneggiate dalla pandemia

CIRCOLARE N. 4/E



Roma, 7 maggio 2021

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Crediti d'imposta

La corretta contabilizzazione del Superbonus secondo OIC 3/8/2021



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

**Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei
 bonus fiscali**
Premessa

1. E' pervenuta all'OIC una richiesta di parere da parte della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto *"le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi"*.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LA REGOLAMENTAZIONE A PRESIDIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

ALTA FORMAZIONE 

Crediti d'imposta

Accertamento e sanzioni (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

Credito
non spettante

- Sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- Termine accertamento: ordinario

Credito
inesistente

- Sanzione dal 100 al 200 per cento del credito;
- Termine accertamento: 31/12 ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in F24 (DL 185/2008)

ALTA FORMAZIONE 

Crediti d'imposta

Il delitto di indebita compensazione art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000

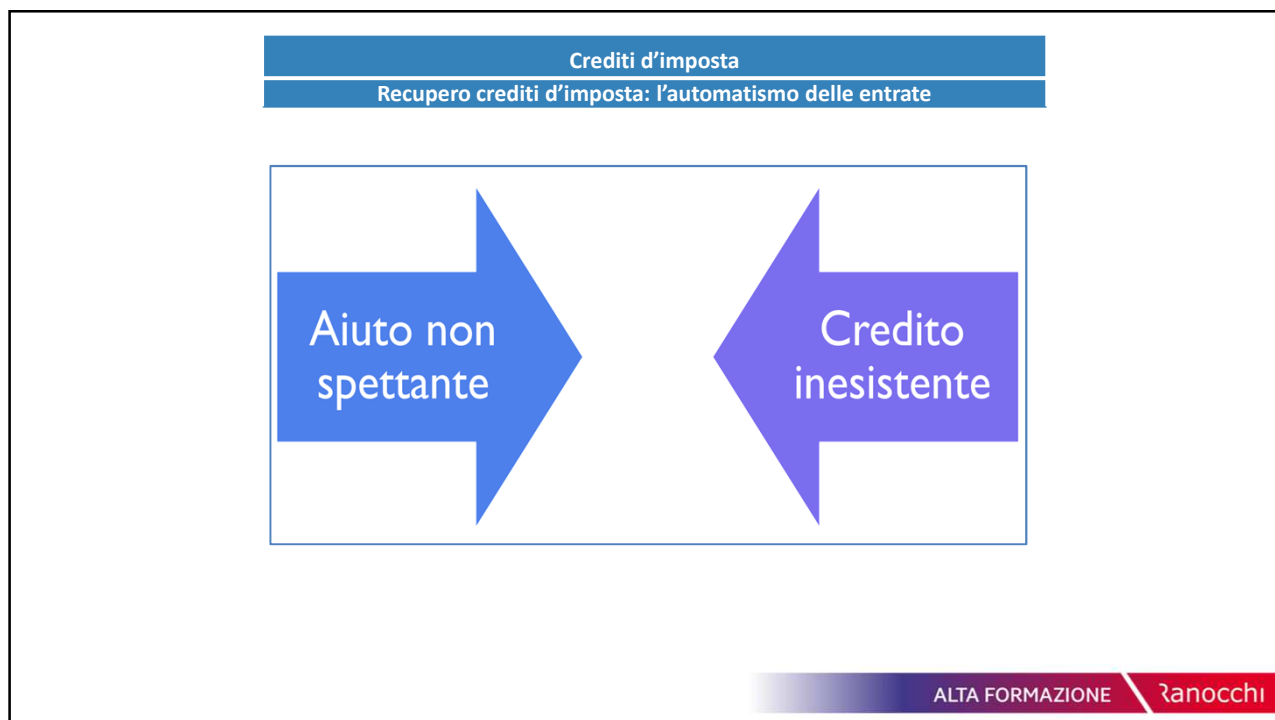
1. È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
2. È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

(Art. 13 – Cause di non punibilità)

Crediti d'imposta

Definizione di credito inesistente (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997)

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter*, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e all'art. 54-*bis*, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.



Crediti d'imposta

Crediti inesistenti: parola alla Cassazione

Ordinanza 30.10.2020, n. 24093:

LA DISTINZIONE FRA INESISTENZA E NON SPETTANZA DEI CREDITI APPARE A BEN VEDERE PRIVA DI FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO

Ordinanza 29.12.2020, n. 29717 (di rimessione alla Sez. V):

LA DISTINZIONE TRA CREDITI NON SPETTANTI E CREDITI INESISTENTI "NON SEMBRA NON AVERE FONDAMENTO GIURIDICO" AVENDO LA NORMA "DISTINTO DUE DIVERSE CATEGORIE DI CREDITI INDEBITAMENTE COMPENSATI".

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta
Giurisprudenza recente

CTR Lombardia
n. 2343/2021:
Mancata indicazione
Quadro RU

CTP Vicenza
n. 365/2021:
Mancata acquisizione
parere MISE

CTR Umbria
n. 39/2021:
Differenza fra credito
inesistente e non
spettante

CTR Piemonte
n. 517/2020:
Condizioni spettanza
credito

ALTA FORMAZIONE 

**ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE DEI
CREDITI D'IMPOSTA**

ALTA FORMAZIONE 

Crediti d'imposta

La corretta contabilizzazione del Superbonus secondo OIC 3/8/2021



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

Premessa

1. E' pervenuta all'OIC una richiesta di parere da parte della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto *"le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi"*.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Crediti d'imposta

Il Quadro RU nel Modello Redditi 2021

LA STRUTTURA DEL QUADRO:

- Sezione I: Crediti d'imposta;
- Sezione II: Caro petrolio;
- Sezione III: Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche;
- Sezione IV: Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di formazione nonché per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato;
- Sezione V: Altri crediti d'imposta (residui);
- Sezione VI: suddivisa in 3 sotto-sezioni, riguardanti i crediti d'imposta ricevuti (VI-A), i crediti trasferiti (VI-B) e i crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Crediti d'imposta

Regole generali

- Non danno mai diritto a **rimborso** anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- Possono essere utilizzati in **compensazione** ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive. Per la compensazione del credito d'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 è obbligatorio avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- Nell'ipotesi di indebito utilizzo di un credito d'imposta è possibile riversare l'importo utilizzato in eccesso, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione per **ravvedimento** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Crediti d'imposta

Nuovi crediti d'imposta era Covid: occhio alla possibile doppia veste

Esiste la possibilità che alcuni dei nuovi crediti d'imposta assumano anche la "doppia veste" di **aiuti di Stato**.

Questo avviene, ad esempio, per il credito d'imposta per canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dall'art. 28, D.L. n. 34/2020, e per il credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 120, D.L. n. 34/2020.

In queste situazioni occorre compilare, oltre all'ordinario Quadro di monitoraggio RU, anche l'apposito Rigo RS401 dedicato alla gestione degli aiuti di Stato nel Modello Redditi 2021.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Crediti d'imposta

La Sezione I del Quadro RU

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		
Crediti d'imposta (i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	SANIFICAZIONE E ACQ		H9		
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				.00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ .00 ² .00 ³ .00 ⁴ .00 ⁵ .00 ⁶ .00 ⁷ .00 ⁸ .00)				9141 .00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				3032 .00
	RU7	Credito utilizzato ai fini				.00
	RU8	Credito d'imposta riversato				.00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				.00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				.00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				.00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				6109 .00

* - www.aitinformatica.com

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta

Investimenti beni strumentali 2020: la doppia indicazione

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		
Crediti d'imposta (i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	INVESTIMENTI BENI S		H4		
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				.00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ .00 ² .00 ³ .00 ⁴ .00 ⁵ .00 ⁶ .00 ⁷ .00 ⁸ .00)				29090 .00

SEZIONE II		Investimenti c. 189		Investimenti c. 189		Investimenti c. 200	
RU120	Investimenti beni strumentali 2020	484833	.00	¹ .00	² .00	³ .00	⁴ .00

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta

Investimenti beni strumentali 2021 (10%): la doppia indicazione

SEZIONE I
Crediti d'imposta
(i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante

RUBRICA	Descrizione	Codice credito	Importo
RU1	INVESTIMENTI BENI S	L3	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		.00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		.00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.)		15450 .00

CONFORME AL PROV.

Investimenti c. 1054

RUBRICA	Descrizione	Importo
RU130	Investimenti beni strumentali 2021	154506 .00

Investimenti c. 1055

RUBRICA	Descrizione	Importo
	Investimenti c. 1058	.00

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta

Il caso della cessione a terzi

SEZIONE I
Crediti d'imposta
(i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante

RUBRICA	Descrizione	Codice credito	Importo
RU1			
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		.00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		.00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.)		.00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		.00
RU7	Credito utilizzato ai fini		.00
RU8	Credito d'imposta riversato		.00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		.00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		.00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		.00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.00

Sezione VI-B
Crediti d'imposta trasferiti

RUBRICA	Codice credito	Natura cessione	Area di riferimento	Codice fiscale soggettoessionario	Importo ceduto
RUS06					.00
RUS07					.00
RUS08					.00
RUS09					.00
RUS10					.00

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta

Lo "strano caso" del Rigo RS450

Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
		1	2
		.00	.00

Accertamento ridotto

Meno 2 (anni) con pagamenti tracciati

Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Accertamento ridotto

Meno 2 (anni) con pagamenti tracciati

I soggetti passivi IVA che, nel periodo d'imposta 2020, hanno documentato tutte le operazioni attive mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento per l'IVA e per i redditi d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, è necessario esercitare l'apposita opzione nel quadro RS del modello Redditi.

Accertamento ridotto

Meno 2 (anni) con pagamenti tracciati

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 può pertanto essere riconosciuta solo a coloro che:

- documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile nelle sue varie forme (fattura "immediata" o "differita");
- garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da redigere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/representante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrato la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 150.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

B) che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

C) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrato la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il credito d'imposta richiesto con la presente comunicazione, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

D) che il predetto ammontare supera, per effetto del credito d'imposta richiesto con la presente comunicazione, i limiti sopra citati. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, l'ammontare del credito d'imposta richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

E) che l'impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il subbuglio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il subbuglio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetto a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

F) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in assenza rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, l'importo dell'importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

G) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

H) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, elencati nel quadro A, compreso il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis del D.L. n. 34 del 2020.

FIRMA

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da redigere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/representante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che, trovandosi nella condizione prevista dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto il quadro del punto (2) di punto B, intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrato la casella "Sez. 3.12".

B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 12 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrato la casella "Sezione 3.12", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

oppure

C) che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

D) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrato la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 12 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 3.000.000.

oppure

E) che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

F) che l'impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il subbuglio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il subbuglio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetto a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

G) che l'impresa è composta entro il 31 dicembre 2021 e i suoi aiuti non superano i limiti massimi consentiti per il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, e il valore in calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 20% rispetto al corrispondente periodo del 2017. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione.

H) che per tutti i suoi rapporti si intende i suoi rapporti durante il periodo ammissibile che non sono rapporti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, ma sono rapporti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework.

I) che l'impresa è a conoscenza che gli aiuti ottenuti in assenza rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, l'importo dell'importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

J) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, elencati nel quadro A.

FIRMA

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021	Sez. 3.12 post 27/01/2021
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021		
	1	2	3	6		
	,00	,00	,00	,00		
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale			
	1	2	3			
	,00	,00	,00			
MINOR IMPORTO RICHIESTO	Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework					,00

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

- Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il **dichiarante abbia ricevuto Aiuti di Stato** nell'ambito delle **Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework** in misura superiore ai massimali ivi previsti, **alla data di efficacia della norma agevolativa**. In tal caso, occorre indicare:
 - in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali;
 - in **colonna 2**, i relativi interessi da recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
 - A tal fine, si riporta nella tabella di cui sotto la data di efficacia di ogni singola norma agevolativa elencata nel quadro A;
 - in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.
- Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 3, va dichiarato **se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12**, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste.

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Crediti d'imposta

Impulso alle attività di controllo di GdF e ADE



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Uscite e Mercati

Attività di contrasto all'indebita percezione di misure di sostegno delle attività economiche danneggiate dalla pandemia

CIRCOLARE N. 4/E



Roma, 7 maggio 2021

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta

Accertamento e sanzioni (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

**Credito
non spettante**

- Sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- Termine accertamento: ordinario

**Credito
inesistente**

- Sanzione dal 100 al 200 per cento del credito;
- Termine accertamento: 31/12 ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in F24 (DL 185/2008)

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta

Il delitto di indebita compensazione art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000

1. È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
2. È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

(Art. 13 – Cause di non punibilità)

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

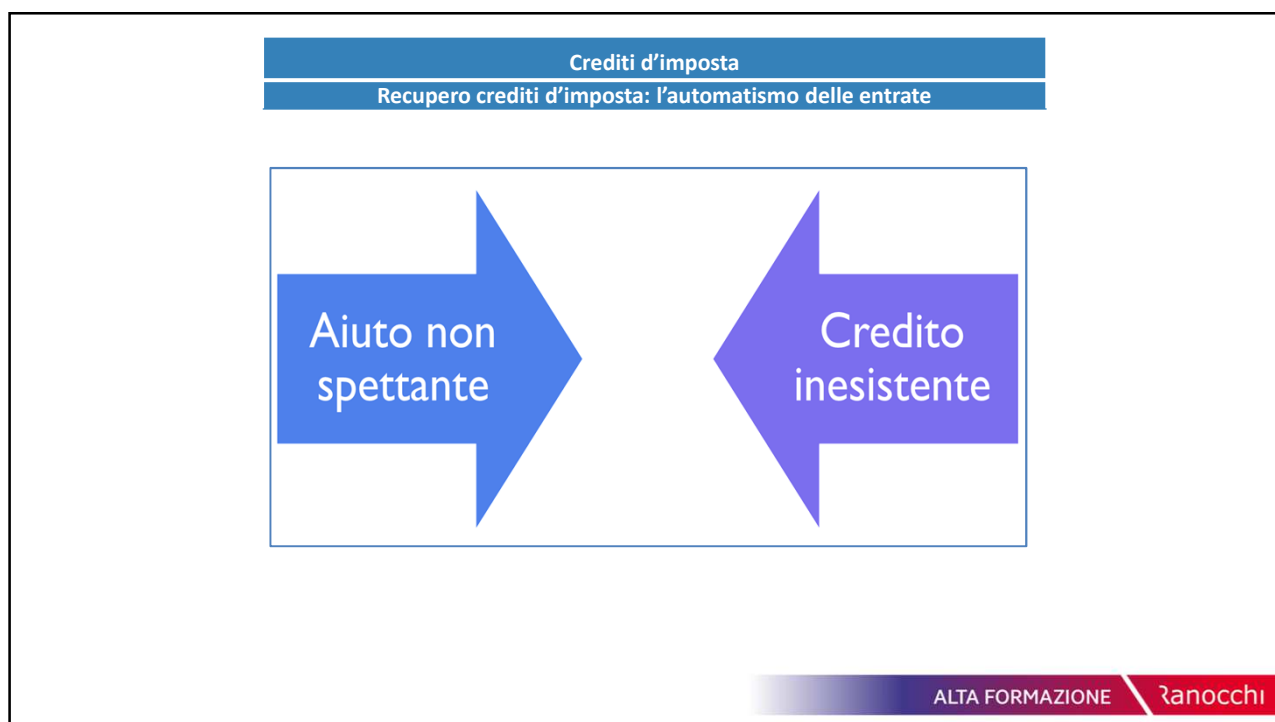
Crediti d'imposta

Definizione di credito inesistente (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997)

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter*, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e all'art. 54-*bis*, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi



Crediti d'imposta
Crediti inesistenti: parola alla Cassazione

Ordinanza 30.10.2020, n. 24093:

LA DISTINZIONE FRA INESISTENZA E NON SPETTANZA DEI CREDITI APPARE A BEN VEDERE PRIVA DI FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO

Ordinanza 29.12.2020, n. 29717 (di rimessione alla Sez. V):

LA DISTINZIONE TRA CREDITI NON SPETTANTI E CREDITI INESISTENTI "NON SEMBRA NON AVERE FONDAMENTO GIURIDICO" AVENDO LA NORMA "DISTINTO DUE DIVERSE CATEGORIE DI CREDITI INDEBITAMENTE COMPENSATI".

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Crediti d'imposta

Giurisprudenza recente

CTR Lombardia
n. 2343/2021:
Mancata indicazione
Quadro RU

CTP Vicenza
n. 365/2021:
Mancata acquisizione
parere MISE

CTR Umbria
n. 39/2021:
Differenza fra credito
inesistente e non
spettante

CTR Piemonte
n. 517/2020:
Condizioni spettanza
credito

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

CIRCOLARE N. 4/E



Roma, 7 maggio 2021

OGGETTO: Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti

La Circolare n°4/ del 07 maggio 2021 si articola essenzialmente in tre sezioni distinte dedicate in particolare: a) **prevenzione e al contrasto dell'evasione**; b) **attività di consulenza**; c) **servizi** nelle quali vengono forniti mirati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni operative che vengono volutamente distinte tra:

- **attività di prevenzione e promozione dell'adempimento spontaneo**, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un'interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
- **attività di controllo fiscale**, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti, e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
- **attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macrotipologie di contribuenti**, ma che hanno profili di trasversalità, quali quelle mirate a garantire il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l'emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche, l'attività a rilevanza internazionale, le attività di contrasto alle condotte illecite, le attività intese alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, alla riduzione delle impugnazioni, all'incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, le attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
- **attività relative ai servizi ai contribuenti**, quali i servizi di assistenza e informazione all'utenza, la trattazione delle istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, l'erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Le cartelle di pagamento

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

LA CARTELLA DI PAGAMENTO

E' UN ATTO DELLA RISCOSSIONE (TITOLO ESECUTIVO)

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA / CONTROLLO FORMALE

AVVISI DI LIQUIDAZIONE

ATTI DI CONTESTAZIONE



CARTELLA

AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO



AVVISO DI PRESA IN CARICO

RUOLO

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

NUOVA CARTELLA DAL 1 LUGLIO 2017

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000

Questa cartella è stata emessa da **denominazione Agente della riscossione, Agente della riscossione - prov. di denominazione Provincia Indirizzo Cap Comune** su incarico di:

- Denominazione Ente creditore 1
- Denominazione Ente creditore 2

DESTINATARIO

Nome Cognome/Denominazione

Indirizzo

Cap Denominazione Comune Sigla Pr

Cod. Fisc. 00000000000000000000

Indicazione eventuale qualità di coobbligato

Spett. Nome Cognome/Denominazione,
di seguito trova il dettaglio delle somme che gli Enti creditori sono indicati di ricevere, nonché delle
somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

ENTI CREDITORI		SUMME DA PAGARE
Denominazione Ente creditore 1	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
Denominazione Ente creditore 2	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
	oneri di riscossione significati a denominazione Agente della riscossione	0,00
	diritti di notifica spettanti a denominazione Agente della riscossione	0,00
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica		euro 0,00

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festivo è spostata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di
mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di
riscossione.

Spettano all'Ente creditore

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia
effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso
determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate (art. 10 del DPR n. 602/1972, art. 13 del D.Lgs. n.
109/2012), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, scaduti durante
il periodo, e vengono calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla
data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di
pagamento fiscale dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di
riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche
sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a
carico del destinatario della cartella in misura pari al 2% dell'importo
iscritto in pagamento e versato entro 60 giorni dalla notifica, al 6%
se successori.
Nel solo caso di "insuccessione spontanea o morte nulla", se il
pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in
misura pari all'1%.

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

da inserire in caso di coobbligazione

Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati:

Nome Cognome

RUOLO EMESSO DA

Denominazione Ente che ha emesso il ruolo e indirizzo

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. XX

2. XX

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. XX

2. XX

Ruolo n. 0000/00000000.

Reso esecutivo in data gg/mm/aaaa.

Specie ruolo

Partita: XXXXXXXXXXXXX

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Denominazione Ente, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	0000	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2	0000	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 0,00	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 0,00	

* Seguono indicazioni sugli ulteriori oneri da corrispondere per pagamenti oltre le scadenze.

RUOLI EMESSI DA Denominazione Ente creditore **- AVVERTENZE**

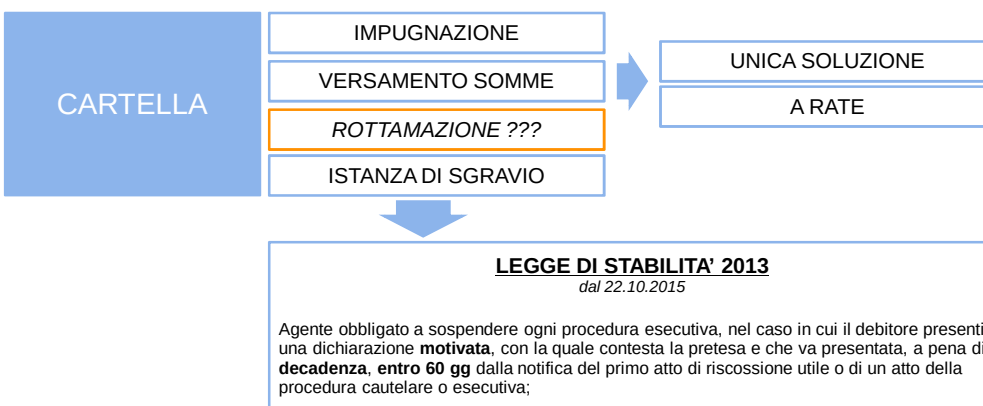
I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Gruppo/Guida-da-Nuova-Cartella-di-Pagamento.pdf>

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LA CARTELLA DI PAGAMENTO: CHE FARE?



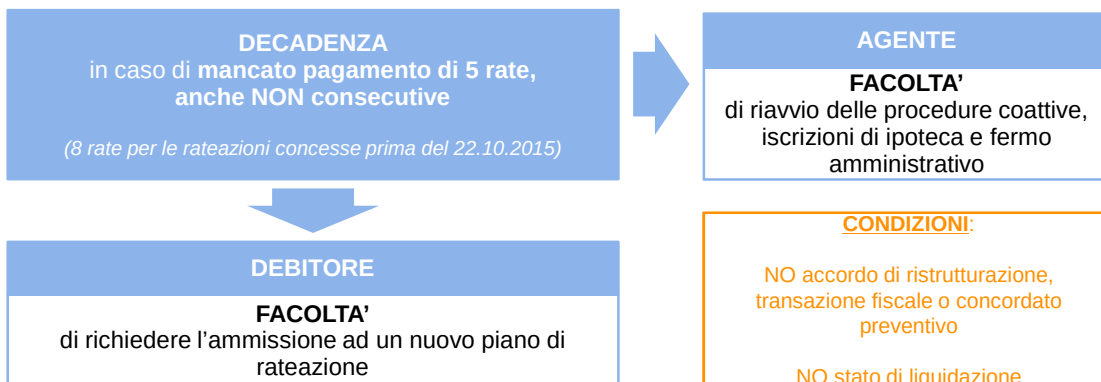
I crediti contestati sono annullati di diritto decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'Agente della riscossione, nel caso in cui l'ente creditore non invii al debitore la comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

CARTELLE DI PAGAMENTO E RATEAZIONE (1 di 3)

Art.19 del DPR 602/73: in materia di **dilazioni delle somme iscritte a ruolo**, è ora previsto che la



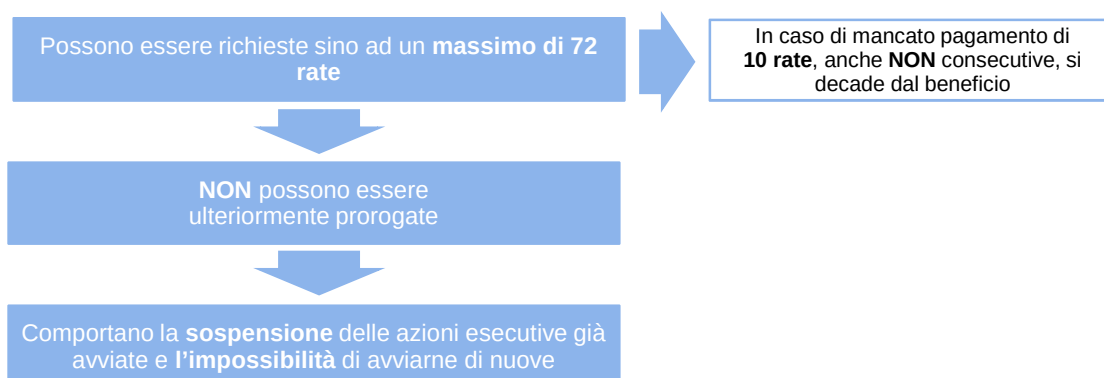
ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

43

CARTELLE DI PAGAMENTO E RATEAZIONE (2 di 3)

Le «nuove» rateazioni, richieste a seguito di decadenza delle precedenti:



ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

44

CARTELLE DI PAGAMENTO E RATEAZIONE (3 di 3)

La dilazione ex art.19 DPR 602/73:

- può essere concessa **senza limiti di importo e senza garanzie**;
- per importi **superiori a 60 mila euro**, richiede la dimostrazione della situazione di **obiettiva difficoltà**;
- viene concessa direttamente da Equitalia, con provvedimento;
- è soggetta a **decadenza** del beneficio in caso di **mancato pagamento di 5 rate**, anche non consecutive;
- è possibile richiedere una rateazione «**straordinaria**» **fino a 120 rate mensili** (DL 69/2013), in caso di grave situazione di difficoltà (max 1 volta);
- è possibile chiederne una **proroga della dilazione ottenuta**, salvo si sia verificata decadenza (DL 201/11);
- in tale ultimo caso, era possibile richiedere la **riammissione entro il 21.11.2015** (D.Lgs. 159/2015).

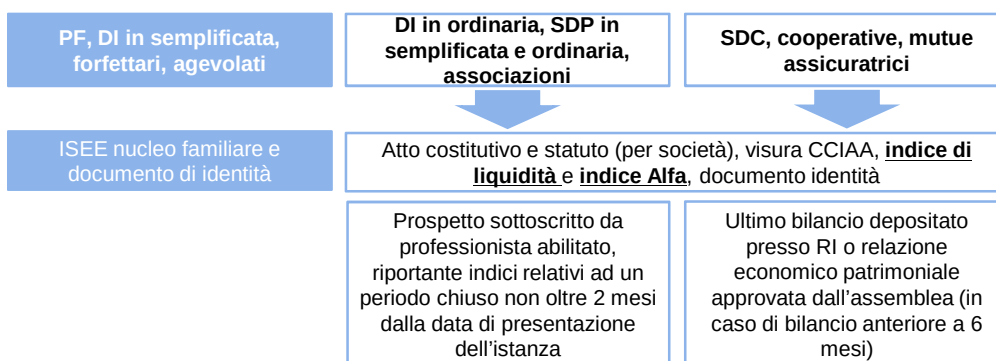
ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

45

RATEAZIONE: SOMME > 50.000 EURO

Il contribuente ha l'onere di dimostrare la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** economica. La **documentazione** da presentare differisce a seconda del tipo di contribuente:

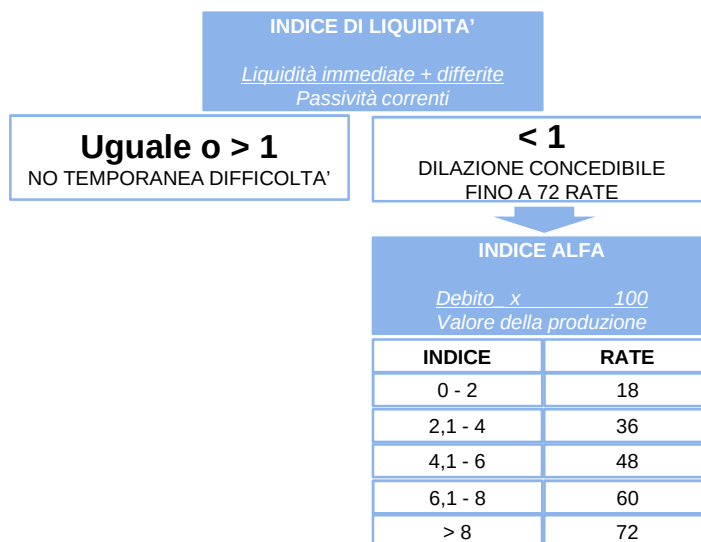


ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

46

RATEAZIONE: GLI INDICI

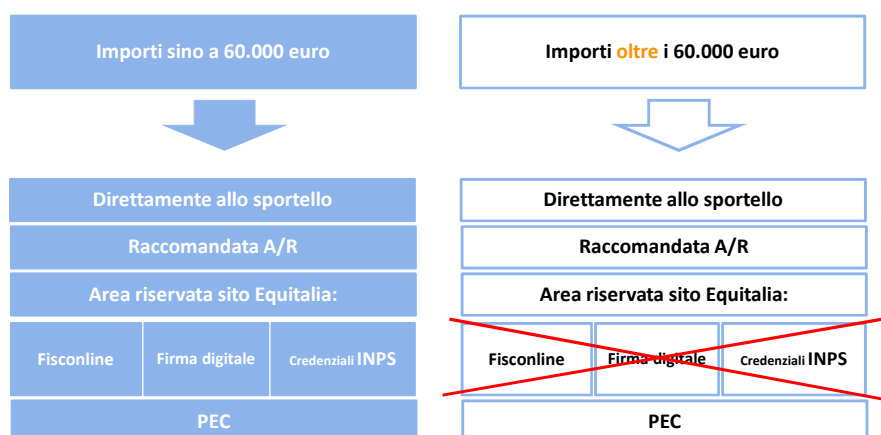


ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

47

RATEAZIONE: PRESENTAZIONE ISTANZA



ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

48

Sospensione cartelle esattoriali

ALTA FORMAZIONE 

La sospensione delle cartelle di pagamento

Annualità	Scadenza
Rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020	31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021)
Rata in scadenza il 31 maggio 2020	31 agosto 2021
Rata in scadenza il 31 luglio 2020	30 settembre 2021
Rata in scadenza il 30 novembre 2020	31 ottobre 2021 (essendo domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il termine slitta al 2 novembre 2021)
Rate in scadenza il • 28 febbraio 2021 • 31 marzo 2021 • 31 maggio 2021 • 31 luglio 2021	30 novembre 2021
Rata in scadenza il 30 novembre 2021	30 novembre 2021

ALTA FORMAZIONE 

La sospensione delle cartelle di pagamento

È stata prorogata **fino al 31 agosto 2021** la sospensione dei termini di versamento in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.



I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione 30 settembre 2021

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

La sospensione delle cartelle di pagamento

Rottamazione-ter

Scadenze 2020:
28 febbraio - 31 maggio - 31 luglio - 30 novembre

Prorogate:
2 agosto - 31 agosto - 30 settembre - 2 novembre 2021

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

La sospensione delle cartelle di pagamento

Saldo e stralcio

Scadenze 2020: 31 marzo - 31 luglio

Prorogate: 2 agosto - 30 settembre

ALTA FORMAZIONE 

La sospensione delle cartelle di pagamento

Versamenti dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021

- ❑ Proroga del termine di versamento al **31 agosto 2021** dei termini di versamento.
- ❑ La sospensione dei termini di pagamento riguarda tutti i carichi, anche derivanti da avvisi ex artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2010 (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e avvisi di addebito INPS), nonché quelli relativi ad entrate non tributarie (es. contributi previdenziali, sanzioni amministrative Codice della strada, etc.).
- ❑ Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2021.

ALTA FORMAZIONE 

Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni

- Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni fino al **31 agosto 2021**.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° gennaio e il 14 gennaio 2021, a causa della tardività del D.L. n. 3/2021.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° marzo e il 22 marzo a causa della tardività del Decreto Sostegni.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° maggio e il termine di entrata in vigore tardiva del Decreto Sostegni-bis.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

La sospensione delle cartelle di pagamento

Decreto Fiscale

Cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di pagamento sia non di 60 giorni ma di **150 giorni**.

Sono esclusi gli **accertamenti esecutivi** di ogni genere e gli avvisi di addebito INPS.

Se, oggi, viene notificata una cartella il pagamento deve avvenire nei successivi 150 giorni, non che per le cartelle notificate sino a fine anno i 150 giorni decorrono **dal 1° gennaio 2022**.

La modifica incide solo sul termine di pagamento della cartella, non sul termine per il ricorso che rimane quello dei 60 giorni.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

La sospensione delle cartelle di pagamento

Decreto Fiscale

- Decorsi 150 gg. potrà avere inizio l'esecuzione forzata e decorreranno gli interessi di mora. Alcune misure cautelare potrà essere disposta nei 150 gg. quand'anche le somme siano iscritte nei ruoli straordinari.
- Prima che spiri il menzionato termine, potrà essere domandata la dilazione dei ruoli.

Se la domanda di dilazione viene presentata entro il 31 dicembre 2021:

- è elevato da 60.000 euro a 100.000 euro il limite entro cui non occorre dimostrare la difficoltà economica;
- la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10, e non 5, rate anche non consecutive.
- aumenta a 18 il numero di rate non pagate che consente di mantenere in vita la dilazione, anche se in maniera non del tutto chiara.